



Notizie dal web n. 17/5

11 maggio 2017

Protocollo d'intesa dati pluviometrici

stato firmato il 10 maggio scorso dal presidente di ANCE Campania Gennaro Vitale e dal presidente della Regione Campania De Luca il protocollo d'intesa relativo alla condivisione e l'utilizzo dei dati meteorologici e pluviometrici funzionali agli adempimenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La Regione Campania e l'ANCE Campania hanno concordato di instaurare una specifica collaborazione, sancita appunto dal protocollo di intesa, finalizzata ad ottimizzare la diffusione dei dati necessari alla definizione dei procedimenti CIGO, nell'intento di assicurare, con la massima efficienza e tempestività possibile, tale servizio, di ravvisata pubblica utilità, sia per le imprese operanti sul territorio campano che nei confronti dell'INPS. Pertanto, a partire dal mese di ottobre sono stati diffusi i dati pluviometrici ai quali successivamente si sono aggiunti i dati relativi alla velocità oraria del vento ed alla temperatura.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito II Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scena-

Sommario:

- Protocollo d'intesa dati pluviometrici
- Linee guida di archeologia preventiva
- Previsione interventi anti dissesto idrogeologico
- Il computo metrico diventa parte dei contratti
- Per l'agibilità basta la dichiarazione del tecni-













Linee guida di archeologia preventiva

Realizzazione dei lavori pubblici spedita, ma senza tralasciare la tutela del patrimonio archeologico. È l'obiettivo del **Correttivo** al **Codice Appalti**, che ha previsto l'emanazione di apposite linee guida entro la fine dell'anno.

Il Codice Appalti, già dalla prima versione del 2016, ha riservato attenzione al tema della verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area su cui si intendono realizzare i lavori, ma l'idea di regolare la materia con una norma di dettaglio era stata scartata.

Il Correttivo ha ripescato questa proposta cercando di coniugare la tutela del patrimonio archeologico e la velocità delle procedure di appalto e di realizzazione delle opere. Una soluzione che ha soddisfatto l'Associazione nazionale degli archeologi.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il **31 dicembre 2017**, assicurerà l'efficacia e la velocità delle verifiche sull'eventuale interesse archeologico delle aree interessate dalla realizzazione delle opere. Il soprintendente può attivare le procedure di controllo entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità. Per le grandi opere infrastrutturali il termine è di 60 giorni. Nei successivi 30 giorni, il soprintendente stipula un **accordo**

con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento. Nell'accordo si possono definire procedure graduate in base alla complessità degli interventi.

Il presidente dell'Associazione nazionale archeologi, Salvo Barrano, ha definito la modifica "un importante successo per tutta la categoria".

"La previsione di un termine certo è un elemento fondamentale – ha aggiunto Barrano – per evitare quanto successo con la precedente norma del 2005, con ben 12 anni di ritardo sulle linee guida". Da *Edilportale*.



Previsione interventi anti dissesto idrogeologico

Nel **2016** - spiega Mauro Grassi, direttore tecnico di #italiasicura - abbiamo speso circa 500 milioni di euro. Qui avevamo indicato una previsione di 513 milioni, non abbiamo ancora i consuntivi dettagliati ma in sostanza l'obiettivo è stato raggiunto». In gran parte si tratta della vecchia programmazione, i famosi 2,2 miliardi di euro che la struttura di missione del governo dice di aver sbloccato («nel giugno 2014 abbiamo trovato cantieri bloccati per 2.260 milioni, ad oggi abbiamo chiuso, finito, opere per 740 milioni e altri cantieri sono sbloccati e in corso per 1.409 milioni»; resterebbero fuori solo 111 milioni di cantieri ancora bloccati). Poi ci sono 128 milioni del piano forestazione da 1,8 miliardi del Min.Ambiente con fondi Feasr, e i primi 26 milioni del Piano stralcio aree metropolitane.

Per il **2017** era prevista una crescita della spesa a 913 milioni, ancora una parte consistente di 436 milioni sui vecchi progetti ma anche 100 milioni dai Patti per il Sud e 100 milioni dal fondo legge stabilità 2016 da anticipare con prestito Bei. «In realtà - ammette Grassi - queste due spese probabilmente non ci saranno, le Regioni sono ancora indietro con i progetti, tant'è che il prestito Bei non serve. Il piano città dovrebbe invece salire a 70 milioni di spesa e dovrebbero essere assegnati anche i primi 20 milioni per la progettazione. Anche i Por, invece, che prevedevano 50 milioni di euro di spesa nel 2017, sono indietro. Credo che a fine anno (2017) la spesa sarà di 5-600 milioni, mentre il salto consistente lo prevediamo nel 2018, sia per i vecchi progetti (previsti 522 milioni) sia per i nuovi interventi (piano città 127 mln, forestazione 201, Por 225, Patti Sud 150, tabella E Stabilità 2016 150, etc...)».

Per il **2018** la tabella di #italiasicura prevede una spesa di 1,5 miliardi di euro, di cui forse è lecito dubitare se presa alla lettera, ma che già sarebbe un successo centrare per due terzi, arrivare cioè a un miliardo di euro di spesa per le opere anti-dissesto. Anche perché se, come indicato dalla lista presentata il 10 maggio, servono per le priorità 29 miliardi di euro, e se come dice il governo si tratta di un piano da realizzare in vent'anni, la spesa annua per le opere anti-dissesto si deve stabilizzare a circa 1,4 miliardi di euro all'anno. Da *Ambiente e Trasporti di Edilizia e territorio*.



Il computo metrico diventa parte dei contratti

opo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del correttivo appalti (Dlgs 56/2017), iniziano a emergere, tra le pieghe delle correzioni e delle integrazioni, vere e proprie novità che aprono nuovi scenari con i quali dovremo abituarci a convivere.

Uno di questi è sicuramente la variazione dell'art. 137 del Dpr 207/2010 (il vecchio regolamento appalti) inerente i documenti facenti parte integrante del contratto, ove non appare il computo metrico estimativo. Anzi, nell'annotazione dei lavori a corpo (art.184, comma 3 del Dpr 207), veniva addirittura ribadito che il computo metrico estimativo non fa parte della documentazione contrattuale.

Con una modifica introdotta all'articolo 32 del codice degli appalti (nuovo comma 14-bis), il decreto correttivo indicato ora che i capitolati e il computo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. La novità di questa norma presta il fianco a varie considerazioni. La prima è che una misura simile può essere rispettata solo ove si rediga un progetto esecutivo. Solo in questo caso la "profondità" delle informazioni è tale da poter presentare un computo delle quantità attendibile al punto tale da inserirle come documento di contratto. Ad oggi quindi, con la nuova legge, essendoci una prevalenza nelle gare dei lavori di progetti esecutivi, ad esclusione dei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art. 59 bis), possiamo dedurre che, con molta probabilità, buona parte delle riserve che avevano per tema le quantità del computo metrico possano essere risolte, impegnando l'appaltatore che firma il contratto e che quindi accetta anche le relative quantità in maniera formale.

Tutto ciò viene corroborato anche dall'art.83 comma 10 che, trattando il rating d'impresa, evidenzia come siano importanti nel curriculum il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere, la vocazione al contenzioso dei costruttori (in base ai suoi esiti) sia in fase di gara che in cantiere. Dalla riflessione appena effettuata si evince come sia rimasto nell'intenzione dei legislatori la volontà di mantenere la centralità della progettazione, responsabilizzando ancor di più i progettisti a computare in maniera pressoché ineccepibile e con uno sguardo attento a tutta la parte dei costi del ciclo intero di vita di un'opera pubblica.

I costi principali sono quelli di acquisizione, costi connessi all'utilizzo quali consumi di energia e altre risorse, costi di manutenzione e costi di fine vita dell'opera. Per realizzare tutto ciò, la progettazione esecutiva è fondamentale e il computo metrico ne è parte integrante. Altra considerazione che potrebbe risultare interessante è quella che il computo metrico entrando a far parte a tutti gli effetti del contratto faccia da "regolatore" al momento delle gare ove vi siano i requisiti del massimo ribasso. Si auspica in tal senso che venga adottata il più possibile l'esclusione automatica delle offerte anomale in maniera tale che la parte vincolante verso l'appalto possa essere equilibrata non solo dal ribasso offerto , ma anche da una attenta valutazione delle quantità.

lla luce della nuova legge e della prossima adozione del Building information modelling, potrebbe essere il caso, visto che il computo metrico dovrà essere redatto sulla scorta di prezzari regionali aggiornati annualmente (art. 23 comma 16), di iniziare a "pensare" a come uniformare a livello nazionale almeno i codici degli articoli delle lavorazioni, in quanto proprio sulla scorta di essi, oltre che dal computare le quantità di progetto, è redatto il computo metrico estimativo. Occorrerebbero inoltre degli indici di produttività oraria per ogni articolo, che permettano di individuare la tempistica per ogni lavorazione. In questo caso la programmazione dei lavori potrebbe essere molto più snella e semplice da effettuare anche dalle nuove generazioni di professionisti che si affacciano al mercato delle costruzioni. Da Edilizia e Territorio.



Per l'agibilità basta la dichiarazione del tecnico

Con l'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali, raggiunta nella conferenza unificata dello scorso 4 maggio sulla **modulistica "unica"** e standardizzata per le attività edilizie, va in archivio il certificato di agibilità e al suo posto arriva la segnalazione certificata per l'agibilità.

Finora era necessario aspettare il rilascio da parte del Comune di un attestato sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, previste dalle normative in vigore per i diversi settori, e sulla conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato agli uffici tecnici. D'ora in avanti tutto questo sarà oggetto di un'autodichiarazione di un professionista, che in tutti gli 8mila Comuni d'Italia dovrebbe essere compilata utilizzando lo stesso modulo e fornendo le stesse informazioni.

È uno dei risultati dell'applicazione delle disposizioni contenute nel **Dlgs 222/2016** (noto come decreto "Scia 2"), emanato in base alla legge 124/2014 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, finalizzata all'accelerazione e semplificazione delle procedure burocratiche e di quelle per l'erogazione dei servizi pubblici.

Per l'edilizia, lo snellimento dei regimi amministrativi introdotti dal quel decreto legislativo (e dal Dlgs 126/2016, cosiddetto "Scia 1") ha modificato alcune norme del Dpr 380/2001(il Testo unico dell'edilizia), relative sia all'individuazione dei regimi abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi, sia all'agibilità degli edifici. È stato **abrogato l'articolo 25** del Testo unico e riscritto il 24, in cui sono state tra l'altro trasferite alcune disposizioni contenute nell'articolo cancellato. La segnalazione certificata di agibilità continua ad essere necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all'agibilità. La segnalazione può riguardare anche l'agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzione funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi specificate nel comma 4 dell'articolo 24 del Dpr 380/2001.

Il termine per la presentazione è lo stesso entro il quale in precedenza occorreva presentare la richiesta del certificato: 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. Sgarrare può costare una multa da 77 a 464 euro. La segnalazione deve essere presentata dal soggetto al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica. In ogni caso serve sempre l'aiuto di un professionista. Bisogna rivolgersi all'ingegnere, al geometra o all'architetto che ha diretto i lavori, o che viene appositamente incaricato, per l'asseverazione della sussistenza delle condizioni di agibilità dell'immobile. Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Serve anche una dichiarazione dell'impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di settore . non è però più necessario allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio, ma è sufficiente indicare gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale. Da Quotidiano Edilizia e territorio.



Sismabonus

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito una specifica sezione dedicata alle agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive. Nella sezione denominata "Casa sicura" sono riportate le sezioni guida pratica, domande frequenti, faq, per i tecnici, normativa. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito una specifica sezione dedicata alle agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive. Nella sezione denominata "Casa sicura" sono riportate le seguenti sezioni guida pratica, domande frequenti, faq, per i tecnici, normativa. "Casa sicura" è un'agevolazione che consente di ottenere la detrazione fiscale dall'imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017. L'agevolazione si applica a interventi su:

- abitazioni (prima o seconda casa)
- parti comuni di condomini
- immobili adibiti ad attività produttive.

L'edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003. Possono essere portate in detrazione le spese per:

- l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica;
- la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La valutazione del rischio sismico e dell'efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. In particolare il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell'edificio prima dell'intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell'intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto. La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. Per ottenere l'agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio). Da *Lavoripubblici*.

La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi, e: **nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive**, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:

- 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
- 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori

nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:

- 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
- 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati.



Il Consiglio di Stato chiede decreto ministeriale per i lavori all'estero

contratti governativi da eseguire all'estero andranno regolati, per la prima volta, con un decreto ministeriale specifico. Il provvedimento, scritto dal ministero degli Esteri in attuazione del Codice appalti, è stato appena esaminato dal **Consiglio di Stato** con un parere (n. 546 del 2017) che lo passa agli infrarossi. E che, soprattutto, mette l'accento su un punto: esiste un nocciolo duro di principi fondamentali del nostro Codice, in materia di materie delicate come l'ambiente o l'urbanistica, che dovranno essere sempre rispettati, anche fuori dai confini europei. Su questo, allora, il provvedimento andrà rivisto. Il parere riguarda il decreto da 24 articoli attraverso il quale la Farnesina regola le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgere all'estero attraverso direttive generali, «tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte». Secondo quanto osserva il Consiglio di Stato, però, «non è determinata la forma giuridica con cui debbono essere adottate tali direttive». Anche se per i magistrati, «indipendentemente dal nomen iuris, nel caso di specie si è in presenza di un regolamento ministeriale».

Stabilito che si tratta di un regolamento, i giudici danno una lunga serie di indicazioni sul merito del testo. Partendo, però, da una premessa di ordine generale. «La scelta di sottoporre tutte le procedure di affidamento e tutti i contratti da eseguire all'estero ad un'omogenea disciplina si profila ragionevole ed opportuna, per evidenti ragioni di semplicità e armonia operativa», si legge. Un primo appunto, però, va fatto sui confini delle norme: non è possibile distinguere tra spazio giuridico Ue e spazio giuridico extra Ue.

Ma non solo. Nella norma, per il Consiglio di Stato, è importante inserire «un richiamo per così dire aperto a

tutti i principi recati dall'articolo 30 del codice, giacché i contratti conclusi all'estero non sono in radice esclusi dalla disciplina codicistica». Il decreto, nella bozza, si era limitato a un riferimento all'articolo 4, che riguarda un pacchetto più limitato di principi, relativi ai contratti esclusi.

A questo tema se ne collega un altro. "**L'articolo 2, comma 3** - spiega il parere - impone il rispetto della disciplina locale in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza». Secondo i giudici, però, il rispetto della disciplina locale non può consentire, in materie sensibili come quelle enucleate nel comma in parola, «l'obliterazione degli standard nazionali ed europei», se più stringenti e rigorosi di quelli vigenti nel paese di esecuzione del contratto. Bisognerebbe, allora, specificare che i contratti esteri «si conformano alle disposizioni in materia di tutela ambientale e della salute e in materia di sicurezza imposte dal diritto nazionale ed europeo, anche in caso di contratti che si eseguono in paesi che non fanno parte dell'Unione europea». Da Edilizia e territorio.